



FONDO A RISTORO DI SPESE SANITARIE E DI SANIFICAZIONE NOVEMBRE 2022

A cura del Dottor Alberto Rigotto & team

s t u d i o
RIGOTTO

Premessa

Sul sito del Dipartimento dello Sport è stato pubblicato il Decreto che individua le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del **contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e di prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID – 19**, in favore delle società sportive professionistiche , delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.



Le ASD e SSD dovranno far pervenire la richiesta di erogazione del contributo, in modalità telematica, alla Lega Nazionale Dilettanti tramite i Comitati/Dipartimenti/Divisione Calcio a 5 competenti **entro le ore 12.00 del 1° dicembre 2022**

Guida operativa

Beneficiari	Beneficiari sono sia le società sportive professionistiche che le società e associazioni sportive dilettantistiche. Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono risultare iscritte al registro nazionale, istituito presso il dipartimento per lo Sport ai sensi del Dlgs 39/2021. Il contributo in ogni caso non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 4/2022 (27 gennaio 2022) I soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2021 dovranno comunque presentare istanza. A tali soggetti sarà decurtato quanto già percepito in precedenza. Link elenchi dei beneficiari del contributo per le spese di sanificazione di cui al dpcm 16 settembre 2021: Dipartimento per lo sport - Contributi spese di sanificazione (governo.it) figc dilettanti.xlsx (governo.it)
--------------------	---

Oggetto di contributo	Sono oggetto del contributo le spese sostenute tra il 1° febbraio 2020 e il 31 marzo 2022 Per quanto concerne le società dilettantistiche, organizzate sotto forma di ASD o SSD, si intendono sostenute tra il 1° febbraio 2020 e il 31 marzo 2022 le spese il cui giustificativo di pagamento sia stato emesso nel predetto intervallo di tempo (principio di cassa)
Spese ammissibili	1. Sono oggetto del contributo le spese effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2, sostenute tra il 1° febbraio 2020 e il 31 marzo 2022. 2. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le spese sostenute per: a) la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso; b) la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l'attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo; c) l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; d) gli accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2; e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

	g) la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2; h) i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a); i) i seguenti accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2: - Visita medica; - Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport; - Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O₂ a riposo, durante e dopo sforzo; - Ecocardiogramma color doppleri - ECG a riposo; - ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo); - Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV); - Esami ematochimici; - Radiologia polmonare: TAC per COVID+; - Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +).
Termini e modalità di inoltro	Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate in via telematica entro le ore 12.00 del 1° dicembre 2022. La modulistica dovrà essere caricata sul Portale Società L.N.D. nella sezione “Altri servizi” - “Rimborso Spese Sanitarie Decreto attuativo 2022”. Dopo aver caricato la documentazione, la Società procederà alla firma elettronica della pratica.

Modulistica	La modulistica si compone dei modelli “All.2 Format da inviare agli organismi” e “All.3 Prospetto rendicontazione società”. All.2 Formato da inviare agli organismi All.3 Prospetto rendicontazione società I prospetti di rendicontazione dovranno essere firmati dal Legale Rappresentante della ASD/SSD e dal soggetto certificatore e inviati in formato <i>Excel</i> o <i>Pdf</i>. Unitamente alla modulistica dovranno essere allegati: - Copia giustificativi di spesa (delle fatture quietanzate o analoghi documenti contabili). Non dovranno essere inviate le copie delle pezze giustificative già presentate con la precedente rendicontazione; - Certificazione da parte del presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro o dal responsabile del CAF Il soggetto certificatore attesta: (a) la sussistenza dei requisiti richiesti al soggetto certificatore; (b) la sussistenza dei requisiti richiesti al soggetto beneficiario; (c) l'ammontare delle spese sostenute nel periodo 01/02/2020–31/03/2022) e rispetto del principio di cassa. (d) La completezza della documentazione richiesta. Esso dovrà firmare, oltre alla certificazione, anche l'All.3 (e) che per le spese rendicontate il beneficiario non abbia ottenuto ulteriori contributi Dovranno essere rendicontate nuovamente nei prospetti ed essere attesta dal soggetto certificatore anche le spese oggetto della rendicontazione di cui al precedente DPCM del 16 settembre 2021.
Link utili	Dipartimento per lo sport - Presentazione contributo 2022 - Fondo a ristoro di spese sanitarie e di sanificazione (governo.it) Dipartimento per lo sport - FAQ (governo.it)

Regolamento e norme



[dpcm-3-ottobre-spese-sanificazione.pdf \(governo.it\)](#)

[Gazzetta Ufficiale](#)